



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 137 DEL 05/05/2025

**OGGETTO: REVOCA DELLE INTERDIZIONI DI CUI ALL'ORD-120-2025
RELATIVAMENTE A CABINA DI TRASFORMAZIONE PERICOLANTE IN
VIA MONTELUNGO E TERRENO PERTINENZIALE (BAV-46-1050),
TRATTO DI VIA MONTELUNGO DA VIA POGGIONE AL CANCELLO DI
ACCESSO AL CAMPO CINOFILO "MIFIDO" ESCLUSO (RIF. PALO LUCE
S38) NONCHE' TERRENI RIPORTATI A CATASTO TERRENI SEZ. E
FOGLIO 46 MAPPALI 1125 E 1141, A SEGUITO DI MESSA IN
SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.**

Il Vicesindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 16/04/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo congiuntamente con personale di E-Distribuzione, Corpo Polizia Locale e AMT Genova a seguito di comunicazione del COA in cui si segnalava la presenza di una cabina di trasformazione ENEL pericolante in terreno adiacente a Via Montelungo;
- in sede di sopralluogo si è constatato che la vecchia cabina ENEL di trasformazione (N.C.T BAV-F.46-Mapp.1050), posizionata sopra il ciglio di un muraglione in pietra faccia-vista che costeggia la Via Montelungo, si presentava inclinata verso la sottostante strada e con evidenti fessurazioni lunga la base delle murature e sulla soglia dell'unica porta di accesso

Vista la possibilità di aggravio dello stato di lesione del vecchio manufatto, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e sino a messa in sicurezza seguita e attestata da parte di tecnico abilitato alla professione, si erano disposte ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. di:

- interdizione e chiusura di manufatto pericolante e terreno pertinenziale riportato a catasto fabbricati sez. BAV foglio 46 mappale 1050;
- chiusura al transito veicolare e pedonale di Via Montelungo, tratto da Via Poggione al cancello di accesso al Campo Cinofilo gestito dall'Associazione "MiFido" escluso (rif. Palo luce S38);
- interdizione e chiusura di terreno riportato a Catasto Terreni sez. E foglio 46 mappale 1125;
- interdizione e chiusura di terreno riportato a Catasto Terreni sez. E foglio 46 mappale 1141;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 120 del 23/04/2025 ad oggetto: *"Interdizione e chiusura di cabina di trasformazione pericolante in via Montelungo e del relativo terreno pertinenziale riportato a catasto fabbricati Sez. BAV Foglio 46 Mappale 1050; conseguente chiusura di un tratto di via Montelungo - da via Poggione al cancello di accesso al campo cinofilo "Mifido" escluso (rif. palo luce S38); interdizione dei terreni riportati a catasto terreni Sez. E Foglio 46 Mappali 1125 e 1141 causa pericolo esterno."*;

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. 0204461.E del 30/04/2025, prodotta dal tecnico incaricato della messa in sicurezza del manufatto, e delle aree circostanti, con la quale, a seguito di conclusione delle opere di demolizione della cabina, attestava l'avvenuta messa in sicurezza di manufatto e area pertinenziale;

Visto il rapporto prot. n. 0206135.I del 30/04/2025 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 30/04/2025 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale, sulla scorta della dichiarazione di messa in sicurezza prot. 0204461.E del 30/04/2025 del manufatto e delle aree pertinenziali mediante demolizione della cabina, revocava sul posto le misure interdittive di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 120 del 23/04/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0205335.U del 30/04/2025 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

anche a convalida di quanto disposto sul posto dal personale dell'ufficio Pubblica Incolumità in data 30/04/2025 e successivamente con nota prot. 0205335.U del 30/04/2025, la revoca totale delle misure di interdizione di cui all'ORD. n. 120 del 23/04/2025.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno - ed al Municipio IV Valbisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canonici - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- ad AMT Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza;
- alla Direzione Regolazione, per conoscenza e per quanto di eventuale competenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.